

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri e Carlo Luigi Caimi per la modifica dell'art. 42 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006

del 19 ottobre 2009

Il problema dei giudici supplenti è ritornato d'attualità in occasione della discussione sul messaggio n. 6092 concernente il potenziamento della prima Camera civile del Tribunale di appello con 2 giudici supplenti straordinari.

Attualmente i giudici supplenti ordinari per tutto il Tribunale d'appello sono 12; sette sono attribuiti al Tribunale penale cantonale; uno è attribuito alla Camera di cassazione e revisione penale; quattro si dividono fra la sezione di diritto pubblico e quella di diritto civile. Quelli assegnati alla sezione di diritto pubblico e a quella di diritto civile sono pochi; inoltre il loro contributo quotidiano al lavoro del Tribunale non è adeguato, dato che redigono al massimo una decina di progetti di sentenza all'anno. Oggi si ritiene che non sia possibile pretendere di più, sia perché nella legge non è fissato il contributo minimo che i giudici supplenti devono dare sia perché redigere sentenze non è semplice e bisogna imparare a farlo. Incarti importanti non possono venir spesso assegnati a giudici supplenti in quanto richiederebbero attualmente un impegno eccessivo difficilmente conciliabile con la loro professione.

Si impongono, quindi, modifiche legislative incisive. Diverse sono le soluzioni possibili, ad esempio quella di richiedere ai supplenti ordinari una maggiore disponibilità di tempo lavorativo da dedicare all'attività giurisdizionale. La presente proposta di modifica della Legge organica giudiziaria (LOG) - semplice e di facile realizzazione - concerne unicamente il numero dei supplenti ordinari che verrebbero portati a 22. L'incremento numerico avrebbe diversi vantaggi tra cui quello di coinvolgere maggiormente giuristi motivati alla carriera di magistrato (in occasione dell'apertura dell'Anno giudiziario 2009 il Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini, tenuto conto che la tendenza in atto è quella di entrare in giovane età nella Magistratura, aveva ipotizzato di fornire ai giuristi appena laureati corsi di formazione in modo tale che al momento del concorso per la Magistratura già abbiano potuto ricevere una preparazione specialistica di base), di ridurre gli arretrati ma anche di aver maggior scelta nella distribuzione di incarichi. La proposta ha anche il vantaggio di non creare costi supplementari. Infatti i costi dipendono dal numero di progetti di sentenza e non tanto dal numero di giudici eletti.

Sulla scorta di queste brevi considerazioni si propone la seguente modifica dell'art. 42 cpv. 1 LOG:

#### **Art. 42 - Composizione**

<sup>1</sup> Il Tribunale di appello è composto di 22 giudici e **22** supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

- a) la Sezione di diritto civile;
- b) la Sezione di diritto pubblico;
- c) il Tribunale penale cantonale.

Riccardo Calastri  
Carlo Luigi Caimi